



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Oggetto: Direttiva sui rapporti con gli organi di informazione. Attuazione art.5 D.L.vo 20.1.2006 n.106, come modificato dall'art.3 D.L.vo 8.11.2021 n.188

Come noto, il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto legislativo 8.11.2021 n. 188 (disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.3.2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), che:

1. ha previsto il divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta ad indagini o imputato (art. 2) fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili (art. 115 bis c.p.p.);
2. ha riservato al Procuratore della Repubblica il potere di:
 - a. mantenere i rapporti con i “media” esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.
 - b. diffondere informazioni sui procedimenti penali solo quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrendo altre specifiche ragioni di interesse pubblico, a condizione che sia chiarita la fase in cui il procedimento pende e assicurata, in ogni caso, la presunzione d’innocenza;
 - c. autorizzare – con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano – gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, sempre a condizione che sia chiarita la fase in cui il procedimento pende e assicurata, in ogni caso, la presunzione d’innocenza.

Rilevato che la divulgazione di notizie relative a procedimenti in corso è strettamente legata all’esistenza di un pubblico interesse alla loro conoscenza, cosicché tale interesse costituisce il criterio in base al quale determinare lo stesso contenuto della comunicazione;

Ritenuto pertanto necessario emanare linee guida tese a disciplinare uniformemente i rapporti con gli organi di informazione, tenendo conto che gli stessi possono essere tenuti non solo dal Procuratore della Repubblica, ma anche da chi lo sostituisce per assenza per servizio o per congedo, secondo quanto stabilito nel Progetto Organizzativo vigente, ovvero da chi sia stato a tale scopo delegato;

DISPONE

Rapporti diretti della Procura con gli organi di informazione

1. Il Procuratore della Repubblica, o chi ne fa le veci, qualora ritenga che le informazioni abbiano contenuto di interesse pubblico ovvero che vi siano specifiche esigenze di indagine, potrà inoltrare un comunicato stampa agli organi di informazione locale e alle agenzie ove spiegherà in maniera sintetica il contenuto dell'informazione.
2. Analogamente, se necessario e in caso di estrema rilevanza pubblica, procederà a una conferenza stampa, invitando gli organi di informazione locale e le agenzie.
3. Al fine di registrare tali comunicati / inviti, gli stessi saranno diramati a mezzo della posta elettronica certificata (**procuratore.procura.sassari@giustiziacert.it**), con nota nella quale saranno indicate le ragioni di pubblico interesse che giustificano la comunicazione, ed archiviati in apposita sottocartella (denominata comunicati stampa).
4. Il contenuto della comunicazione dovrà essere strettamente correlato all'interesse alla sua divulgazione. Di conseguenza, potrà essere indicata l'identità della persona sottoposta ad indagini solo ove, contestualmente, siano rilevanti sia il fatto in sé che l'identità dell'autore (sempre evitando qualifiche che possano ledere il principio di non colpevolezza). Diversamente, la notizia dovrà essere fornita in modo da evitare ogni riferimento che possa rendere identificabile l'indagato.

Condizioni per autorizzare la polizia giudiziaria

5. Gli organi di Polizia Giudiziaria che hanno compiuto attività rilevante di interesse penale potranno richiedere al Procuratore della Repubblica l'autorizzazione ad emettere un comunicato stampa ovvero a espletare una conferenza stampa.
6. Le richieste di autorizzazione saranno trasmesse – corredate dalla bozza del comunicato redatto in conformità con i criteri indicati al punto 4 – a mezzo della posta elettronica certificata (**procuratore.procurasassari@giustiziacert.it**), accompagnate dall'indicazione (anche nel corpo del messaggio) delle ragioni di pubblico interesse che giustificano la comunicazione.
7. L'autorizzazione sarà concessa con lo stesso mezzo ed i messaggi saranno archiviati nell'apposita cartella di posta elettronica.
8. Qualora non sia possibile, per motivi contingenti (es.: giorno festivo; lontananza fisica dalla sede, urgenza ecc.), chiedere o rilasciare l'autorizzazione in forma scritta, l'autorizzazione verrà concessa oralmente per fonogramma, con indicazione nel comunicato stampa o nel corso della conferenza stampa della dicitura: "su autorizzazione del Procuratore della Repubblica, il quale ha ritenuto la notizia di rilevante interesse pubblico". In tal caso, l'organo di Polizia Giudiziaria richiedente invierà – sempre a mezzo PEC – anche al Procuratore della Repubblica il testo del comunicato stampa per il visto di ratifica.
9. Le operazioni di Polizia non potranno essere definite con denominazioni da cui si evinca la ritenuta colpevolezza degli indagati ovvero che possano essere per loro offensive.

10. È fatto divieto agli organi di Polizia Giudiziaria di consegnare foto relative alle persone o alle operazioni in corso senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
11. Non sarà necessario richiedere la preventiva autorizzazione del Procuratore nel caso di divulgazione da parte della Polizia Giudiziaria di dati statistici di carattere generale senza riferimenti a nominativi o a casi concreti.

Il contenuto della presente Direttiva si considera in via provvisoria parte integrante del Progetto Organizzativo di questa Procura e avrà rilevanza esterna.

Si comunichi ai Sostituti e ai Vice-Procuratori Onorari ed ai comandi di polizia giudiziaria operanti nel Circondario.

Sassari, 16 gennaio 2025

Il Procuratore della Repubblica
Armando Mammone

Registrato nella raccolta
degli Ordini di Servizio
al n° 6/2025